

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, BOLDRINI, TAVIANI, ROMEI, FALLUCCHI, DA ROIT, DELLA BRIOTTA, TOROS, CONTI PERSINI, BARSACCHI, MINEO, BREZZI, BOMBARDIERI, SCHIANO, GIUST, MARCHETTI, DEL PONTE, VERNASCHI, MAZZOLI, LAI, BOZZELLO VEROLE, LEPRE, VETTORI, PACINI, DONAT-CATTIN, ORIANA, SANTALCO, FORMA, ACCILI, BALDI, CALARCO e PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Maggiorazione integrativa del trattamento di pensione ordinaria a favore degli ex combattenti e mutilati o invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti ben nota la grave situazione di ingiustizia e di ingiustificabile discriminazione creatasi a seguito della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale sono stati attribuiti consistenti benefici economici e di carriera agli ex combattenti dipendenti pubblici, con esclusione quindi di tutti coloro che, pur avendo partecipato all'ultimo conflitto mondiale o alla guerra di liberazione, erano al momento dell'entrata in vigore della legge dipendenti di imprese private ovvero lavoratori autonomi.

La predetta legge n. 336 del 1970 — sui cui effetti non è il caso in questa sede di soffermarsi — è stata ovviamente accolta con grande soddisfazione dagli interessati che hanno potuto beneficiare delle provvidenze previste, ma ha determinato una profonda reazione ed un notevole (ed ormai incontenibile) malcontento all'interno del-

le categorie di lavoratori esclusi dall'applicazione di tali benefici. Una siffatta esclusione costituisce una grave violazione del principio di eguaglianza, in quanto discrimina gli aventi diritto a seconda di circostanze non obiettive, quali quella dell'essere o meno legati da un rapporto di pubblico impiego, e non considera invece quale unica ragione del riconoscimento normativo l'effettiva partecipazione agli eventi bellici ed alla resistenza.

Sono ormai passati ben undici anni dalla promulgazione della legge n. 336, che ha consentito di anticipare il pensionamento usufruendo di un riscatto non oneroso di sette anni di anzianità pensionabile, senza che si sia potuto porre rimedio alle ingiustizie provocate da tale legge e venire incontro alle motivate ragioni degli ex combattenti lavoratori del settore privato o autonomi e delle associazioni combattentistiche, che, evidenziando l'illegittimità di una situa-

zione palesemente discriminatoria, hanno più volte sollecitato il Parlamento a provvedere nel senso da loro auspicato. Va altresì ricordato che, unitamente alle tante proposte di legge presentate alle Camere, innumerevoli sono le petizioni di privati cittadini che hanno lamentato l'ingiustizia da loro subita per essere stati esclusi dall'applicazione della legge n. 336, ingiustizia che ci sembra sia talmente evidente da giustificare finalmente l'adozione di una specifica iniziativa legislativa, quale quella che sottoponiamo al vostro esame.

Come si è ricordato, non sono mancati neanche nell'attuale legislatura disegni di legge (tra cui uno di iniziativa popolare) tendenti ad estendere i benefici della legge n. 336 alle categorie di lavoratori che ne sono stati esclusi. Difficoltà di natura finanziaria, nonchè l'orientamento dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale dei Governi succedutisi nell'VIII legislatura, favorevole all'inserimento di norme specifiche nell'ambito del disegno di legge di riforma generale della previdenza — attualmente all'esame della Camera dei deputati — non hanno consentito sino ad oggi che per i predetti disegni di legge avesse luogo un *iter* parlamentare sollecito. Poichè, peraltro, realisticamente non sembra oggi che i tempi per varare la riforma pensionistica possano essere rapidi, appare quanto mai opportuno porre rimedio ad una più che decennale discriminazione attraverso l'emanazione di un provvedimento *ad hoc*. Va altresì sottolineato che assicurazioni in tal senso sono state già fornite agli esponenti delle associazioni combattentistiche da parte di tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari nell'ambito della Com-

missione lavoro; tra l'altro, recentemente, le Presidenze delle Commissioni affari costituzionali e lavoro del Senato e della Camera dei deputati, in un incontro con le associazioni d'arma, hanno avuto modo di manifestare la loro disponibilità per dare una risposta immediata ed efficace alle legittime aspettative degli ex combattenti lavoratori privati ed autonomi.

Naturalmente ci rendiamo conto delle difficoltà d'ordine finanziario che potrebbe incontrare il disegno di legge, stante la perdurante situazione di crisi economica che attraversa il Paese e la tendenza alla necessaria riduzione del disavanzo pubblico; ma non si può d'altra parte continuare ad ignorare il problema senza rischiare di far addebitare ad un Parlamento inerte l'imputazione di legislatore ingiusto.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, oltre ad essere stato concordato con l'Associazione nazionale combattenti e reduci, reca le firme di tutti i rappresentanti dei partiti dell'arco costituzionale. I pur limitati benefici ivi previsti vogliono significare, peraltro con molto ritardo, un modesto tangibile riconoscimento a chi ha sacrificato i migliori anni della propria vita al servizio della Patria e a difesa della libertà.

Siamo quindi certi che il Senato, consapevole dei meriti e dei sacrifici compiuti da tanta parte della popolazione coinvolta più direttamente nell'ultimo conflitto mondiale e nella guerra di liberazione, accogliendo il presente disegno di legge saprà sanare, anche se parzialmente, la pesante discriminazione in atto e ridare a chi ha sofferto fiducia e certezza di una giustizia imparziale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli ex combattenti ed ai mutilati o invalidi di guerra ed ai loro aventi diritto beneficiari del trattamento di reversibilità che possano provare, sulla base del foglio matricolare, la loro qualità di partecipanti al secondo conflitto mondiale o alla resistenza, è attribuita a domanda una maggiorazione del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, in misura corrispondente al 7 per cento, se ex combattente, e al 10 per cento, se mutilato o invalido di guerra, della media ponderata dei trattamenti di pensione, calcolati in rapporto ai 35 anni di anzianità, in atto di erogazione nel settore dell'industria al momento in cui viene richiesto il beneficio.

L'applicazione delle maggiorazioni previste dal precedente comma opera ai fini di tutti i trattamenti di pensione ordinaria derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni e ai fini della pensione sociale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ma non compete a chi abbia usufruito o abbia titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le pensioni il cui importo risulta integrato al trattamento minimo, la maggiorazione di cui al comma precedente si applica in aggiunta al predetto importo integrato.

A tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni, l'importo della maggiorazione derivante dall'applicazione del beneficio di cui al presente articolo diviene parte integrante del trattamento pensionistico cui si riferisce.

**Art. 2.**

I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano ai trattamenti di pensione in atto, compresi quelli di riversi-

bilità, il cui diritto sia insorto a partire dall'8 marzo 1968.

Gli effetti economici dei benefici previsti dalla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

#### Art. 3.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è a totale carico dello Stato.

Alla copertura del predetto onere, valutato in lire 300 miliardi annui, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.